

REGOLAMENTO (CE) N. 1537/2007 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2007

relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) L'indennità compensativa di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 può essere concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria di trasformazione durante il trimestre civile per il quale sono stati rilevati i prezzi, quando il prezzo di vendita medio sul mercato comunitario nel corso di tale trimestre e il prezzo all'importazione, se del caso maggiorato della tassa compensativa, si collocano simultaneamente ad un livello inferiore all'87 % del prezzo comunitario alla produzione del prodotto considerato.

(2) Dall'analisi della situazione del mercato comunitario risulta che, per quanto riguarda il tonno alalunga (*Thunnus alalunga*), tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2007 sia il prezzo di vendita medio sul mercato nel corso di tale trimestre, sia il prezzo all'importazione di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 erano inferiori all'87 % del prezzo comunitario alla produzione in vigore, fissato dal regolamento (CE) n. 1969/2006 del Consiglio ⁽²⁾.

(3) Il diritto all'indennità deve essere determinato sulla base delle vendite fatturate durante il trimestre di cui si tratta, utilizzate per il calcolo del prezzo di vendita medio mensile di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2183/2001 della Commissione, del 9 novembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne la concessione dell'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria della trasformazione ⁽³⁾.

(4) A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, l'importo dell'indennità non può in alcun caso superare la differenza fra il limite d'intervento e il prezzo di vendita medio del prodotto di cui trattasi sul mercato comunitario o un importo forfettario pari al 12 % di detto limite.

(5) I quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa non possono in alcun caso superare, nel trimestre considerato, i limiti di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 104/2000.

(6) I quantitativi di tonno alalunga (*Thunnus alalunga*) venduti e consegnati durante il trimestre considerato all'industria di trasformazione stabilita sul territorio doganale della Comunità sono stati superiori a quelli venduti e consegnati nel corso dello stesso trimestre delle tre precedenti campagne di pesca. Poiché detti quantitativi oltrepassano i limiti di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre limitare per questi prodotti il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità.

(7) In applicazione dei limiti di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 104/2000, per il calcolo dell'importo dell'indennità concessa a ciascuna organizzazione di produttori occorre ripartire i quantitativi ammissibili tra le organizzazioni di produttori interessate in proporzione alle rispettive produzioni dello stesso trimestre delle campagne di pesca 2004, 2005 e 2006.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indennità compensativa di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 è concessa, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2007, per i tonni alalunga (*Thunnus alalunga*).

L'importo massimo dell'indennità ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, primo e secondo trattino, del regolamento (CE) n. 104/2000, è fissato a 5 EUR/t.

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2005.

⁽²⁾ GU L 368 del 23.12.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 293 del 10.11.2001, pag. 11.